

# Comuni, più spazi per assumere

Maggiori spazi alle assunzioni dei comuni e a spese correnti gestionali, dalle consulenze alle sponsorizzazioni, ai corsi di formazione del personale. I tagli apportati dal governo Berlusconi tra il 2010 e il 2011 a una serie di spese degli enti locali, quando ancora non si utilizzava il termine «spending review» sono in buona parte resi meno draconiani dagli emendamenti al testo del disegno di legge di conversione del dl 50/2017. L'allentamento delle maglie vale per l'anno 2017, nei confronti dei comuni e delle loro forme associative (dunque, restano escluse province e città metropolitane) che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato nel 2016 il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 243/2012.

Tali enti non saranno più gravati dei vincoli di spesa previsti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 13, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010; si tratta delle spese per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni (ma non per mostre), pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni (attive) e formazione. Inoltre, tali comuni virtuosi non si applicheranno più i vincoli di spesa per acquisto di carta, di cui all'articolo 27, comma 1, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008.

A partire dal 2018 questi benefici si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali.

Si incrementano anche le capacità assunzionali dei comuni medio piccoli, con un'ennesima modifica all'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015. Infatti, per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la percentuale della spesa per assunzioni connessa al costo delle cessa-

zioni degli anni precedenti per gli anni 2017 e 2018 è innalzata al 100%. Benefici anche per le regioni per le quali, fermo restando l'obbligo di equilibrio di bilancio e il parametro di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557-quarter, della legge 296/2006, se rilevano nell'anno precedente una spesa per personale inferiore al 12% del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale del turnover è innalzata per gli anni 2017 e 2018, al 75%.

Si introduce, poi, la possibilità di utilizzare porre a carico di chi organizza manifestazioni le spese che affrontano i comuni per garantire la sicurezza e la vigilanza stradale ad esse connessi, ivi compresi anche i costi per le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale, che non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari. Si demanda alla contrattazione integrativa il compito di regolare come utilizzare questi introiti, per remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. Maggiori aperture anche per province e città metropolitane, che potranno assumere dirigenti non solo nell'ambito delle professionalità tecniche ma anche per professionalità tecnico-finanziarie e contabili considerate non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali. Resta, comunque, il blocco delle assunzioni per le altre categorie.

Si chiarisce che i comuni coinvolti in processi associativi potranno disporre il passaggio diretto dei propri dipendenti, senza dover pubblicare bandi per mobilità volontaria, come invece previsto, in generale, dall'articolo 30, comma 1, del dlgs 165/2001 per le altre ipotesi di mobilità, anche quando il passaggio di dipendenti tra gli enti aderenti alle forme associative avvenga in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

**Luigi Oliveri**